



CAPITOLI

OTTENUTI

NEL GENERAL CONSEGGLIO

Della Terra di Cento,

Sopra le future Diuisioni di Casumaro,
& Malaffitto.

Con la Confirmatione dell Illustriss. e Reuerendiss.


SIG. CARDINALE SPINOLÀ,

Legato dignissimo di Ferrara

L'anno MDCXI. Adii. Nouembre.
(1611)



Stampati in Ferrara, per Vittorio Baldini,
Stampator Camerale.



C A P I T O L I

per occasione delle future Diuisioni,

Si di Casumaro, come di Malaffitto.



I



PRIMA, che niuna persona di qual grado, stato, & conditione voglia essere, ò sia, posli esser'admeffa alla participatione di detti beni, ne d'alcuno di quelli, al tempo delle future Diuisioni, ne d'alcuna di quelle, se non farà delli descendenti di quelli, quali nell'altre Diuisioni sogliono partecipare di detti beni, & sarà habitante continuo di detta Terra, ò sua guardia per dieci anni continui immediatè precedenti alle Diuisioni, quali per l'auenire si faranno di detti beni respectiuè; Intendendo però che quelli, che fossero stati banditi, ò per condanatione pecuniaria, ò corporale, ch'essendo gratiati nanti la Diuisione, per questo non s'intédano esclusi dalla participatione di detti beni, ancor che fossero gratiati di quel medesimo anno, ogni volta, che torneranno ad habitare in detta Terra, ò sua guardia con sua fameglia; Eccettuando anco gli originarij habitanti in Ferrara, quali possederanno beni immobili suso quello di Cento, & pagaranno le grauezze, quali siano admesli, quãto sia solamente alla participatione delli terreni di Malaffitto; Intendendo anco che l'habitante nella Terra, ò guardia s'intendi quello ch'haurà habitato con la maggior parte della sua fameglia.

*Illustriss. & Reuerendiss. D. Card. Spinola Legatus, &c.
Concedit, ut petitur. Ferrariae die 17. Nouemb. 1611.*

A

2 ET

I C A P I T O L I.

- 2 ET cō dichiaratione ancora, che il figliuolo maschio nato dentro noue mesi, ò dieci al più, dopò la morte del padre, sia admeſſo alla participatione medema, che ſaria toccata al padre, che haueſſe habitato il reſiduo del tempo, aſſegnãdo nel tempo delle Diuiſioni il capo al ventre, qual capo ritorni poi alla Cōmunita non naſcendo uiuo, ò naſcendo femina, & per euitare le fraudi tal moglie del padre defonto frà giorni quindecim dopò la morte del marito debba dare notitia alli SS. Cōſoli della ſua grauidanza, i quali prẽdino nota del ſuo nome, & cognome, & in quãti meſi ſi troua grauida, com'ancora a ſuo tempo debba dar conto della naſcita di detto figliuolo, & il tutto poi s'habbi à riferire al primo Conſiglio, che ſi farà.

Idem Illuſtriſs. concedit, vt ſupra.

- 3 Dichiarando ancora, che ſe bene alcuno de partecipanti, & deſcritti, ò denontati alli SS. Aſſonti delle Diuiſioni, ſarà morto inanti l'attuale Diuiſione, ſia nondimeno aſſignata la ſua portione alli ſuoi heredi; purchẽ ſia ſerrato il Quadernetto ſolito à farſi in ſimili Diuiſioni.

Item ancora conoſcendo, che nelli anni proſſimi alle Diuiſioni ſono molti fratelli, quali ſtanno in cōmunione, per hauere più capi, & parte in danno del terzo, fanno finta di diuiderſi; però ſi dichiara, che tutte le Diuiſioni, quali non ſaranno fatte trà fratelli d'anni cinque auanti le Diuiſioni de' d. beni, e dopò le Diuiſioni altri cinque anni ſiano ſtati realmente diuiſi, viuendo ſeparatamẽte, non habbino operare coſa alcuna in pregiudicio delle dette Diuiſioni di detti tenimenti, ma ſolũm detti fratelli, quali ſi diuideranno infra cinque anni precedenti a dette Diuiſioni reſpectiuẽ, habbino hauere la ſua portione come ſe foſſero in cōmunione.

Dichiarãdo però, che le Diuiſioni ſiano almeno giurate, verẽ, & reali in mano del Sig. Gouer. di quel tẽpo, & habbiano hauere le ſue entrate, beni, & eſtimi ſeparati, e viuẽdo ſeparatamẽte, & non ad vn ſolo pane, & vino; eccettuando però i minori di 14. anni, & altre perſone deboli, i quali pagaffero, ò deſſero la ſua ſpeſa ad vn'altro d'eſſi, ò per eſſer alimẽtati per carità.

Idem Illuſtriſs. Concedit, vt ſupra.

CAPITOLI.

4 ET se si scoprirà, che dopò le Diuisioni poi fatte di detti beni quelli, che per primi s'erano diuisi siano tornati in comunione, ò nella Terra, guardia, ò fuori nel termine d'altri cinque anni dopò le dette Diuisioni, in tal caso le Diuisioni s'intèdano per finte, & simulate, & li capi assignati diuolcano ipso iure alla Comunità, se bene fossero passati nel terzo possessore, risseruandoli però quel solo capo, che li faria toccato nel tempo delle Diuisioni se fossero stati in comunione, il qual capo quando non ci fosse casa s'habbi da cauare per sorte fattane l'imbossolatione di tutti.

Et perche si è hauuta notitia di molte fraudi, che si commessero alle Diuisioni passate del 1598. & 1599. Percio si è statuito, che questi tali, che si trouano conuinti di tal fraude non si possono fino al tempo delle prossime future Diuisioni ualere de gl'Instrumenti fatti da essi, se bene solenni, & col giuramento, come di sopra, se non saranno state fatte anc'esse di cinque anni prima delle dette future Diuisioni, & per altro tanto tempo hanno habitato separatamente come di sopra, altrimenti s'intenderanno finte, & simulate.

Prefatus Illustriss. Concedit, & mandat, ut supra.

5 ITEM, & accio che meglio le sudette terre di Casumaro, & Malaffitto siano piantate d'arbori, e viti fatta la Diuisione di dette terre, si è statuito, che tutti gl'arbori, & viti, che si troueranno sopra i Capi nel tempo delle future Diuisioni in perpetuo debbansi pagare à gl'immediati patroni di quel tempo nel modo, & secondo la tassa infra scritta, ouero esser con essi loro in concordia nanti, che ne prendino l'attual possesso, sotto pena à chi entrerà in possesso, senza esser d'accordo, di lire 25. da esfigersi sommariamente da SS. Consoli pro tempore, & applicarsi per la metà al patrone del Capo, & l'altra metà alla R. Camera, stando sempre ferma la prouigione sudetta.

Idem Illustriss. D. Concedit, & iubet, ut supra.

6 **PRIMA** per gli Arbori forti tanto da uetta, quanto da cauazzo fruttiferi, ò non fruttiferi, uecchi, ò nuoui senza uite, che sieno però piantati di tre anni auanti la Diuisione si paghino bolognini dieci l'vno, & con la uite alleuata, & alta fino alla misura del cauazzo bolognini quindici, & gli arbori dolci da uetta, ò da cauazzo senza uite, bolognini cinque, & con la vite bolognini dieci; Dichiarando però, che le piante, che si faranno dalla publicatione delli presenti Capitoli per l'auenire debbano essere distanti l'vna dall'altra sei pertiche di larghezza.

Supradictus Illustris. D. Concedit, vt supra.

7 **ET** di più si è statuito, che non si possi tagliare arbori uer di di forte alcuna doue si troua aleuata la vite, sotto pena di lire dieci, ne altra forte d'arbori senza vite verdi, ne dolci, ne forti, se non per causa di fabricare, ò riparare case in detti Capi, ò per altra legitima causa, con licenza però in scritto de i Signori Consoli pro tempore, la quale non se li possi dare se non di tre anni nanti le Diuisioni.

Idem Illustris. D. Concedit, et mandat, vt supra.

8 **ITEM** sopra li miglioramenti de gli edificij, che sono sopra li Capi, ch'andaranno in ventura, si è statuito, che si debbano pagare alli patroni d'essi edificij secondo l'estima delli estimatori del Commune, & se quello à chi sarà toccato il Capo sotto detta casa non vorrà, ò non potrà comprare la casa, sia obligato il patrone della casa à pagarglielo secondo l'estima delli estimatori sudetti, purchè detto patrone della casa nō sia forestiero, & inhabile à tenere, & possedere di questi beni, nel qual caso s'habbi da porre detta casa, & Capo all'incanto per dar à ciascuno quello sarà giudicato da sudetti estimatori, quando però le parti non siano trà loro in concordia.

Præd. Illustr. D. concedit, & decernit, vt supra.

9 **ITEM**

C A P O I T O L I .

9 I T E M, ch' à nissuno sia lecito alienare per alcun titolo, ne affittare à longo tempo, ouero picciolo in alcuna persona forestiera non habitante nella Terra di Cento, ò suo Territorio Capo alcuno, ò parte d'esso di Casumaro, & di Malaffitto, sotto pena di lire venticinque per ciascuna volta, per ciascun Capo, ò parte di Capo, che sarà alienato, ouero affittato, & essa alienatione, ò locatione sia nulla ipso iure, & ciascuno, che così alienarà, ò affittarà, come colui in che sarà alienato, ouer à cui sarà affittato s'intenda ipso facto, & iure esser incorso nella sudetta pena applicata alla Reuerenda Camera, & chi accuserà, ouero denunciarà fatta la condennatione guadagni il quarto della condannatione, & fatta l'accusa, ouero denonza, e prouata li Còsoli pro tempore debbano con ogni celerità sforzare mediante il braccio del Sig. Governatore pro tempore, colui in che sarà alienato, ouer affittato, vendere, ouer affittare ad alcuno habitante in detta Terra, ouero guardia, tutto quello ch'haurà comprato, ouer tolto ad affitto, sotto la medema pena da esfigersi da detti Signori Consoli, & d'applicarsi vt supra, e poi sforzare il lauoratore di dette terre alienato, ouero affittate à rispondere delli frutti à chi comprerà, ouero torrà ad affitto dette Terre, di maniera, che per nissun modo li frutti possino peruenire alle mani di forestieri, & non ritrouandosi chi compri, ò tolga ad affitto debba far rispondere delli frutti all'Essattore della Communità, sotto quella medesima pena d'applicarsi come di sopra, & i Signori Consoli pro tempore debbano procedere contro li contrafacienti, & circa li forestieri, che non haueranno habitato dieci anni continui, che voràno comprare di detti beni debbano prima hauer licenza dal Generale Consiglio in scritto.

Præfatus Illustriss. D. Concedit, vt supra.

B

10 ITEM

CAPITOLI.

10. **ITEM** occorrendo, che alcuno in fraude delle predette prouisione, tenesse secretamente, ouero palesemente alcune terre, ouero case in nome de forestieri non habitanti, ouero habitanti, & senza licenza vt supra, ouero li rispondesse delli frutti, ouero dell'affitto cadi ipso facto in detta pena, d'applicarsi come di sopra, & se li proceda vt supra, sia nondimeno lecito a gli huomini della Pieue comprare, & torre ad affitto delle sudette terre di Malaffitto, secondo il solito, purché sia lecito a gli huomini di Cento comprare, & torre ad affitto delle terre di Malaffitto della Pieue, come per il passato sempre è stato lecito, & si offerua sino al presente.

Præfat. Illustriss. D. concedit, vt supra.

11. **DICHIARANDO** che li Hebrei di Cento, & habitanti in Cento non possino in modo alcuno cõprare, ne far comprare, ne torre ad affitto, ne far torre per modo alcuno parte alcuna di detto terreno di Casumaro, & hauédone comprato, ò fatto comprare, ò tolto ad affitto, ò fatto torre come di sopra tutto lo debbano vendere veramente, & non con fraude, altrimenti contrafacendo li detti Capi, ò parte di quelli, ch'hauranno comprato come di sopra, ouero incaparato, siano applicati per li duoi terzi alla Communità, & per vn terzo in danaro all'accusatore, qual serà tenuto secreto, & tal compra, locatione, ò incaparatione sia nulla ipso iure, & volendoli quei tali, che li haueranno venduti, ò in altro modo contratti, li detti Hebrei siano obligati restituire detto terreno à quei tali, per quel medemo prezzo, che l'haueranno comprato, ouer condotto, vt supra, & questo per conseruatione delle ragioni dell'Instrumento dell'Inuestitura di detto terreno di Casumaro.

Idem Illustriss. Concedit, & mandat, vt supra.

CAPITOLI.

12 **ET** più, che vendendo alcuno il Capo, che li sia per toccare alla futura Diuisione, si debba poi estimare ne' tempi delle Diuisioni dalli estimatori da elegerli dal Consiglio à quest' effetto, & il compratore debba supplire all'intero montare del Capo, se haurà pagato minor prezzo, come anco il venditore sarà tenuto restituire quel più, ch'hauesse hauuto per detto Capo, ne valgia patto fatto in contrario dalle parti.

Prad. Illustriss. D. Concedit, & statuit, vt supra.

13 **ITEM**, ch'al tempo della Diuisione delle sudette terre, vna casa etiam con la teggia, ouer fenile non si possi diuidere ad effetto per hauer doi Capi, ouero più, mà a qualonque casa comprendendo la teggia, se gli habbia consignare vn solo capo.

Idem Illustriss. D. Concedit, & iubet, vt supra.

14 **ITEM** per essersi scoperte assai simulationi nelle presenti Diuisioni fatte in danno del terzo, così nel fabricare delle nuoue case, & caselle per pigliare li terreni migliori, come anco per quelli, che n'hanno molte, & fingono venderle, & poi se li fanno retrouendere, & à ciò prouedendo, che niuna persona possi fabricare da mò inanzi alcuna casa in detti tenimenti, ò alcuno di quelli, se prima non haurà ottenuto licenza nel detto Consiglio per partito ottenuto, & se prima non hauerà pagato allo Effattore del Commune lire venti, & altrimenti facendo, che detta casa venendo la nuoua Diuisione vadi in ventura, & che tal licenza non si possi cōcedere à persona alcuna di far alcuna casa in detto luoco, se il tempo di tal dimanda non sarà di cinque anni auanti detta Diuisione, & occorrendo, che si dasse tal licenza ad alcuno auanti detti cinque anni, delle Diuisioni, che detta casa habbi da esser fatta di grãdezza almeno di tauole sei, e ridotta à tal modo, che s'habiti, altrimenti s'intenda come se fosse stata fatta senza licenza, & così vada in ventura.

Suprad. Illustriss. D. Concedit, et decernit, vt supra.

CAPITOLI.

15 **ET** che volendo alcuna persona nelli cinque anni precedenti prossimi alle future Diuisioni di detti beni, ò d'alcuna di quelle vendere, alienare, obligare, ò far patto, ò promissione di vendere ad alcuna persona alcuna casa, posta in qual si voglia di detti tenimenti, ò alcuno di quelli, che tal venditione, obligatione, & promissione non possi fare, se prima il venditore, & compratore non haueranno ottenuto licenza dal detto generale Consiglio, col partito, & all' hora haueranno giurato *ad Sancta Dei Euangelia in manibus tactis scripturis*, tal venditione, obligatione, & promissione esser senza fraude, & simulatione, & con intentione di non commettere simulatione, & chi contrafacendosi tal venditione, obligatione, & promissione s'intendi esser, nulla, & simulata ancorche fosse fatta con publico Instrumento, & col giuramento, qual in tal caso s'intenda esser interposto fraudolentemente, & per forza, & paura, & cadino cosi il venditore, come il compratore in pena di lire venticinque d'applicarsi alla Reuerenda Camera.

Suprad. Illustriss. D. Concedit, & mandat, ut supra.

16 **ET** per maggiormente euitare le fraudi circa le predette vendite si è statuito, che se tal venditore tornerà dopò la Diuisione in possesso della casa venduta, si presumerà simulata, non mostrando realmente hauerla legitimamente acquistata, sotto pena, ch'il capo, & casa sia diuoluta alla Communità.

17 **ITEM** se alcuno per tempo alcuno hauesse guastato, ouer fatto guastare per modo alcuno detto terreno di Casumaro, ò Malaffitto in far fornace, cauado terra, che li detti, ch'hauerano cauato, ò fatto cauare detta terra, ouero fatto guastare come di sopra, siano obligati torre quella parte, ch'haueranno guastata, ouer fatta guastare di detto terreno di Casumaro, ò Malaffitto in conto del suo Capo li toccherà, cioè s'haueranno guastato, ò fatto guastare di detto terreno in larghezza di pertiche, che habbino hauere vna tornadura manco del sudetto suo Capo li toccherà, e per suo resto habbino quello, ch'haueranno guastato, ò fatto gua-

CAPITOLI.

to guastare, & se quello, ch'hauerà guastato il Capo sarà morto al tempo della Diuisione, & vi sia sopra la casa, si debba assegnare quel medemo Capo à quella casa sia di chi si voglia successore, purchè sia de' partecipanti, & se sarà senza casa, tal capo così guasto s'asigni alli figliuoli, ò heredi di detto, ch'hauerà guasto, purchè siano come è detto di sopra capaci di detti beni, secondo i Capitoli della Mag. Comunità.

Prefatus Illustriss. concedit, mandat, & approbat, ut supra.

- 18 ITEM, che se nel tempo, ò inanzi, ò dopò il tempo delle future Diuisioni de detti tenimenti, che si farāno respectiuè, secondo la detta Capitulatione, sarà alcuno sia di che stato, ò conditione voglia essere, ò sia, che ardisca di far ingiuria alcuna di parole, ò di fatti, ò minacciare alcuno delli detti huomini del Consiglio per trouarsi escluso dalle dette Diuisioni, & per causa delle dette Capitulationi caschi in pena di venticinque scudi d'oro, d'applicarsi alla Reuer. Camera, & di tre tratti di corda, quali s'habbino da dare in publico, &c.

Idem Illustriss. D. Concedit, & iubet, ut supra.

Prefata decem, & octo Capitula, siue decreta cōcernentia diuisiones, ac alia, circa bona Casumarij, & Malaffictus Terra Centi, concedimus, approbamus, & confirmamus, & ab omnibus de cetero ad unguem obseruari iubemus. Ferraria in Castro, Die supradicta decima septima Mensis Nouembris 1611.

Horat. Card. Leg.

CAPITOLI

Furono publicati li presenti Capitoli in Cento
alla solita Renghiera adi 3. Decemb. 1611.
giorno di Mercato.



Erano Governatore di Cento il M. Ill. & Ecc. Sig. Troiano
Turchetto da Sassoferrato, Consoli il Sig. Pietro Giral-
dini, & il Sig. Fulvio Camillo Ferrari, & Massaro il
Sig. Pietro Antonio Bandiera.